

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1547 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2018

che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.
- (2) Gli obiettivi dell'EES sono il miglioramento della gestione delle frontiere esterne, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e la facilitazione della gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/2226 stabilisce le condizioni di accesso ai dati dell'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Tanto gli Stati membri che Europol dovrebbero presentare le richieste di accesso ai dati dell'EES attraverso i cosiddetti punti di accesso centrale, organismi o entità a cui è conferito, in conformità del diritto nazionale, l'incarico di esercitare l'autorità pubblica e che dovrebbero essere in grado di verificare efficacemente, per ciascun caso, se le condizioni per la richiesta di accesso all'EES sono soddisfatte. I punti di accesso centrale dovrebbero trattare le richieste di accesso ai dati dell'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine e trasmettere alle unità operative che ne hanno fatta richiesta i dati dell'EES consultati. Al fine di consentire le operazioni di trattamento dei dati, è opportuno che ciascun Stato membro provveda alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale all'interfaccia uniforme nazionale. Anche Europol dovrebbe provvedere alla connessione del suo punto di accesso centrale all'EES, ed esserne responsabile.
- (4) Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa dell'EES.
- (5) Il regolamento (UE) 2017/2226 prevede che, prima dello sviluppo dell'EES, la Commissione adotti le misure necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'EES. A tale riguardo, l'articolo 36, lettera l), del regolamento (UE) 2017/2226 si riferisce specificatamente all'adozione di misure per quanto riguarda le specifiche relative alla connessione dei punti di accesso centrale all'EES e ad una soluzione tecnica che agevoli la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto.
- (6) Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche del sistema, e sviluppare l'EES.
- (7) In tale contesto, è pertanto necessario adottare misure che stabiliscano le specifiche relative alle soluzioni tecniche da impiegare per collegare i punti di accesso centrale degli Stati membri all'interfaccia uniforme nazionale e per

⁽¹⁾ GUL 327 del 9.12.2017, pag. 20.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GUL 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

